



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Napoli, XII Sezione Civile, nella persona del Giudice Unico, dott.ssa Alessia Notaro , ha pronunciato la seguente in grado di appello

SENTENZA

Nel giudizio R.G. n.21709/2020

TRA

██████████ S.r.l., P.IVA ██████████ in persona del legale rapp.te *pro tempore*, Sig. ██████████ con sede legale sita alla Via ██████████ in Napoli, rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. ██████████

Attore

E

██████████ con sede in Napoli al C.so ██████████
██████████ 80122 Napoli in persona dell'amm.re p.t. ██████████ C.F. ██████████, elett.te domiciliato in Napoli alla via ██████████ presso lo studio dell'Avv. ██████████ (C.F. ██████████) che la rappresenta e difenda, in virtù di procura in calce del presente atto, Si autorizza a ricevere comunicazioni al numero di fax ██████████ o Posta elettronica : ██████████

- Convenuto-

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza del 15/12/2022 , tenutasi mediante scambio di sintetiche note scritte di trattazione scritta, ai sensi del comma IV art.83 del d.l. 18/2020, convertito in legge 24/4/2020 n.27 ed ulteriormente modificato dall'art. 221 d.l. 19/5/2020 n.34 e dalla conversione in legge di quest'ultimo ad opera della legge 17/7/2020 n.77, le parti si riportavano alle rispettive difese e il giudice assegnava la causa in decisione, concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto di citazione regolarmente notificato la società ██████████ S.r.l., premesso di essere proprietaria del motore marino amovibile/gommone marca Solemar 25, con motore fuoribordo Yamaha, cavalli 152,32, con matricola/telaio recante numero ██████████ e regolarmente assicurato per la circolazione nautica con la compagnia ██████████ S.p.A., in virtù di giusta polizza assicurativa recante il seguente numero ██████████ di aver stipulato per la predetta imbarcazione un contratto di ormeggio con la società ██████████ S.r.l., in persona del legale rapp.te *pro tempore*, come da regolare contratto recante rif. 31, per posto barca stagione 2019, al pontile e al gavitello, per il periodo dal 01 Maggio 2019 al 15 Settembre 2019, al costo complessivo di euro 1.710,00, citava la convenuta deducendone la responsabilità per i danni arrecati al motore marino amovibile/gommone il giorno 28 Luglio 2019. L'attore deduceva in particolare che il giorno 28 Luglio 2019, il Sig. ██████████ recandosi sul pontile, unitamente ad altre persone, non ebbe a rinvenire il proprio natante che sarebbe dovuto essere regolarmente



ormeggiato alla boa nello specchio di mare antistante la banchina, giusto contratto di ormeggio in atti, ma, diversamente, ebbe a rinvenire lo stesso nel cantiere adiacente all'ormeggio, gravemente danneggiato nella parte della carena, in più punti forata anche in corrispondenza dei pattini, con abrasioni gravi delle giunture portanti dei tubolari lungo tutto lo scafo. Pertanto concludeva “

Si costituiva telematicamente il 10.1.2021 la società [REDACTED] S.r.l. chiedendo il rigetto della domanda e deducendo che tra le parti era stipulato esclusivamente contratto di fornitura posto barca a tempo determinato e fornitura di cime ed utenze idriche ed energetiche; ancora era esclusa espressamente tra la parti la forma del contratto tipico del deposito con esclusione espressa di qualsiasi responsabilità.

Considerata la natura documentale della causa, rigettata la richiesta di ammissione di mezzi istruttori, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni ed assunta in decisione previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..

Il fatto storico, come descritto nell'atto di citazione, non è stato contestato dal convenuto, pertanto devono ritenersi provati sia la conclusione del contratto sia l'evento dannoso o che ha riguardato il motore marino amovibile/gommone marca Solemar 25, con motore fuoribordo Yamaha, cavalli 152,32, con matricola/telaio recante numero 6 [REDACTED].

Le parti controvertono sulla natura del contratto.

Orbene l'opinione pacifica in dottrine e giurisprudenza qualifica il contratto di ormeggio come contratto atipico, nel quale confluiscono prestazioni di per sè riconducibili a differenti schemi contrattuali tipici, quali la locazione (per quanto concerne la messa a disposizione di un tratto di molo o banchina e dello spazio acqueo riservato), il deposito (per quanto riguarda l'obbligo di custodia del bene), il comodato, la somministrazione (si pensi alla fornitura di acqua e di energia elettrica), etc. La disciplina di tali prestazioni, pertanto, è ricavabile dalla regolamentazione positiva propria dei contratti nominati di cui esse rappresentano il contenuto tipico.

In giurisprudenza, è emerso fin dalle prime pronunce di merito, un orientamento volto a valorizzare il carattere nuovo ed atipico del contratto di ormeggio. Numerose sono le pronunce che ravvisano pregnanti accostamenti tra la fattispecie contrattuale in esame e il contratto di deposito, in considerazione del fatto che, solitamente, i contratti prevedono a carico del gestore del porto o approdo turistico l'obbligo di custodia dell'unità da diporto. Talvolta, anzi, i giudici assimilano le due figure contrattuali, lasciando così emergere la nuova fattispecie contrattuale dell'ormeggio-deposito.

La Cassazione, dal canto suo, ha qualificato il contratto di ormeggio come contratto atipico, negando che sia possibile ricostruire la figura in maniera unitaria. Secondo la Suprema Corte, il contratto di ormeggio può essere assimilato volta a volta alla locazione o al deposito, a seconda del contenuto concretamente previsto dalle parti (messa a disposizione del posto barca e delle strutture/locazione; affidamento dell'unità da diporto alla custodia del gestore/deposito). Secondo questa ricostruzione, dunque, l'inquadramento giuridico del contratto di ormeggio varia a seconda che le parti abbiano o meno previsto, a carico del gestore, un obbligo di custodia.

Secondo questa impostazione, dunque, il contratto di ormeggio 'non può essere assunto ipso iure nella categoria del contratto di deposito, potendo avere ad oggetto la semplice messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali ovvero estendersi alla custodia dell'imbarcazione: nel primo caso lo stesso è assimilabile alla locazione e solo nel secondo al deposito, da cui discende l'obbligo di custodire il natante e di restituirlo nello stato in cui è stato consegnato'. Anche recentemente, la Cassazione ha affermato che 'il contratto di ormeggio, che non trova specifica regolamentazione nel codice civile e nel codice della navigazione, presenta una sostanziale affinità con la locazione e in particolare con la locazione del posto macchina, se il suo oggetto è limitato alla messa a disposizione delle strutture e alla loro utilizzazione ai fini dell'ormeggio e della sosta dell'imbarcazione senza alcuna altra prestazione, mentre è assimilabile al deposito se dà luogo all'affidamento dell'imbarcazione agli addetti alla struttura'.



Con riferimento al riparto dell'onere della prova va poi evidenziato che il contratto tipico di ormeggio deve essere dotato di una struttura minima essenziale individuata nella messa a disposizione ed utilizzazione delle strutture portuali, con assegnazione all'interessato di uno spazio acquatico protetto e delimitato; le parti poi possono prevedere ulteriori prestazioni connesse a tale fornitura di base come la custodia del natante. Di tali clausole è la parte interessata a doverne fornire prova in un eventuale controversia.

Con riferimento al contratto di ormeggio con obbligo di custodia, in caso di avaria, deterioramento o distruzione della imbarcazione, il concessionario dell'ormeggio non si libera della responsabilità "ex recepto" provando di avere usato nella custodia della "res" la diligenza del buon padre di famiglia prescritta dall'[art. 1768 cod. civ.](#), ma deve provare a mente dell'[art. 1218 cod. civ.](#) che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile. Tale fatto esterno non deve assumere necessariamente i caratteri del caso fortuito o della forza maggiore, atteso che non si versa in ipotesi di presunzione di responsabilità, ma di presunzione di colpa. Pertanto la prova liberatoria consiste nella dimostrazione di aver adottato tutte le precauzioni suggerite dall'ordinaria diligenza, con l'avvertenza che ove il concessionario dell'ormeggio si renda conto (o debba rendersi conto) della necessità di uno sforzo maggiore rispetto a quello ordinario, egli è tenuto a prestarlo, versando altrimenti in colpa cosciente, ancorché abbia custodito il bene con la diligenza del buon padre di famiglia.

Orbene nel caso di specie va rilevato che le parti hanno espressamente pattuito l'esonero da ogni responsabilità ex art. 20151 cc e 17 dell'ormeggiatore, per tutti gli eventuali danni arrecati alla imbarcazione. Il contratto prodotto in atti reca espressamente l'indicazione che la società convenuta avrebbe messo a disposizione i soli servizi di fornitura indicati senza obbligo di custodia. Non è neanche allegato, ad es., dalla attrice l'affidamento delle chiavi del natante al gestore, il dato puro e semplice di aver attraccato la propria imbarcazione presso il molo non determina automaticamente l'insorgenza, in capo al gestore della struttura, degli obblighi previsti dal contratto di deposito, espressamente escluso - si ripete - dal contratto di ormeggio dedotto dall'attrice.

Né può essere valorizzato il contenuto del verbale di riconsegna del natante nel quale il legale rappresentante della [REDACTED] S.r.l. parla di natante in "custodia", essendo la custodia da escludersi in virtù delle clausole contrattuali.

Né poteva essere superata la carenza probatoria con l'ammissione delle prove orali richieste, in quanto esse risultano inconferenti rispetto alla prova da fornire (le circostanze capitolate vertono sul contenuto del contratto già prodotto in atti).

La domanda, quindi, non è fondata e va respinta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto delle difese svolte, della assenza di istruttoria, dalla non complessità delle questioni giuridiche trattate, e del valore della domanda.

p.q.m.

Il tribunale di Napoli, dodicesima sezione civile, in composizione monocratica, ogni altra istanza disattesa, così provvede:

- Rigetta le domande proposte da parte attrice [REDACTED] S.r.l.;
- Condanna parte attrice [REDACTED] S.r.l. alla refusione delle spese di lite in favore di parte convenuta che liquida, ex DM 55/2014, in € 3387 oltre 15% per spese generali ed accessori di legge, con attribuzione al procuratore antistatario Avv. [REDACTED]

Così deciso in Napoli il 08/03/2023

Il giudice
Dott.ssa Alessia Notaro

